

Grazie per aver dato l'occasione di esprimere l'opinione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari.

Come noto, il Regolamento 2016/429 UE dal quale deriva questo atto di Governo alla nostra attenzione, rappresenta la prima concretizzazione del concetto One Health, concetto alla base anche della Missione 6-Salute Health del PNRR "Istituzione del sistema nazionale salute, ambiente e clima" ed ha l'obiettivo di definire un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanità pubblica. La missione stessa precisa che il concetto One Health ha una ulteriore evoluzione: è diventato infatti "Planetary Health".

<https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=5855&area=PNRR-Salute&menu=investimenti>

Gli atti normativi in discussione consentiranno di dare piena realizzazione a questo approccio complessivo, in linea anche con gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Senza tutela della biodiversità, non è ipotizzabile la salute del pianeta e dei suoi abitanti.

Il Reg. 2016/429 UE ha un rigoroso impianto basato sulla salute degli animali anche per la prevenzione e la diffusione delle loro malattie, comprese quelle trasmissibili alle persone.

Come medici veterinari siamo totalmente d'accordo su questo approccio e consideriamo imprescindibili e non procrastinabili tutte le norme sulla detenzione e il commercio di animali, in particolare quelli definiti "da compagnia".

Tutte le nuove norme potranno avere una reale efficacia nella prevenzione delle malattie e la protezione degli ecosistemi e siamo anche consapevoli che rappresentano una garanzia per il futuro.

Per questi motivi siamo a favore di un elenco positivo, ovvero di un elenco di animali "non convenzionali" o esotici come spesso vengono definiti, che possano essere detenuti (quindi legalmente allevati e commercializzati) come animali da compagnia.

A questo proposito vogliamo ricordare il parere della Conferenza Stato Regioni che ha saggiamente proposto il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto per stilare l'elenco. [p-4-csr-doc-regioni-8giu2022.pdf \(statoregioni.it\)](#)



Tuttavia, siamo anche consapevoli che, come dimostrato dalle recenti zoonosi, è necessaria approfondita analisi del rischio prima di introdurre qualsiasi specie animale nel territorio italiano.

Da anni Fnovi promuove il possesso responsabile degli animali: il ruolo dell'uomo nella diffusione di patologie zoonotiche non deve essere mai sottovalutato né sminuito da ragioni economiche.

È certamente noto l'elevato costo per il contenimento o l'eradicazione di patologie.

Gli animali da compagnia sono componenti del nucleo familiare: salute e benessere sono un loro diritto e una responsabilità dell'uomo.

Abbiamo dettagliato nel documento depositato le osservazioni sui singoli articoli.

Vogliamo solo ribadire l'importanza di usare definizioni aggiornate e corrette, scientificamente accettate anche per evitare criticità nell'applicazione di una norma che consentirà di tutelare il territorio nazionale ma anche di proteggere gli habitat naturali di tutto il Pianeta.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

TESTO	Azione proposta	Motivazione	Note
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; (..)	Aggiungere artt. 7 e 41	Nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione sono stati introdotti il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E' stato inoltre inserito un principio di tutela degli animali, È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica.	Fonte: https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-ambiente.html
ART. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)			DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
a) Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione,			

<p>conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.</p> <p>d) Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni, dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento o all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di</i> 	<p>Più opportuno utilizzare le definizioni contenute nel decreto</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>DECRETO 19 gennaio 2015 Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992.</p>	<p>L'ambito dell'atto comprende anche specie animali che rientrano in altre norme già in vigore; ad esempio, quelle finalizzate alla protezione della biodiversità (specie invasive aliene). Peraltro, citate nelle considerazioni</p> <p>Ai sensi dell'accordo</p>	<p>Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive</p> <p>CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE</p>
--	---	---	---

<p><i>cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;</i></p>	<p>Sostituire la parte evidenziata con "Strutture medico veterinarie"</p>	<p>Stato Regione sulle strutture medico veterinarie sono previsti anche studi, ospedali e pronto soccorsi che verrebbero esclusi citando solo ambulatori e cliniche.</p>	<p>REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DELIBERAZIONE 26 novembre 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. (GU Serie Generale n.297 del 23-12-2003 - Suppl. Ordinario n. 195)</p>
<p>ART. 3 <i>(Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, è vietato a</p>			

<p><i>(Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. (..)</p>	<p>Aggiungere dopo specie selvatica <i>esotica</i>.</p>	<p>Anche alcune specie esotiche possono essere pericolose etc. Inoltre tutti gli articoli fanno riferimento alle specie esotiche e selvatiche.</p>	
<p>ART. 5 <i>(Elenco delle specie di animali da compagnia)</i></p> <p>. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è</p>	<p>Si auspica che l'elenco venga stilato tenendo conto delle popolazioni di specie più diffuse in Italia e detenute a scopo di compagnia.</p>	<p>Individuare i criteri per stilare l'elenco potrebbe richiedere tempo.</p>	<p>Utilizzando il Sistema AIDA Tariffa doganale d'uso integrata è possibile individuare i codici e quindi estrapolare i dati relativi al commercio di animali. Anche il sistema TRACES fornisce dati utili per quantificare il commercio di animali.</p>

<p>consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, è redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche.</p>	<p>Non è chiaro quali siano le ragioni fisiche.</p> <p>Eliminare comportamentali</p>	<p>etologiche e comportamentali sono inutili quasi sinonimi</p>	
<p>ART. 6 <i>(Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica)</i></p> <p>1. I detentori di animali di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purché il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga</p>	<p>Sarebbe più coerente con le finalità della norma non prevedere un ulteriore anno ma consentire la detenzione dei soggetti acquisiti nell'anno precedente all'entrata in vigore.</p>		

<p>degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.</p>			
<p>ART. 7 (Disposizioni per detentori)</p> <p>1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a tenerli e a commercializzarli.</p> <p>2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.</p>	<p>Sarebbe più coerente con le finalità della norma non prevedere un ulteriore anno ma consentire la detenzione dei soggetti acquisiti nell'anno precedente all'entrata in vigore.</p> <p>Va esplicitato anche qui il divieto di riproduzione</p>		